

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, denominata Direttiva "Habitat", che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 formata dai siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall'articolo 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e denominata direttiva "Uccelli" che ha sostituito la direttiva 79/409/CE;

Visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Atteso che in Italia la Direttiva "Habitat" è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e che gli articoli 4 e 7 del decreto assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei SIC e nelle ZPS;

Preso atto che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 58 SIC e 8 ZPS, istituiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 435/2000 n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007, 1018/2007, 1151/2011 e 1623/2012, e che la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 8120 del 16 novembre 2012, ha provveduto all'adozione del sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e che, attualmente, 24 SIC regionali oltre a 3 ZPS, ricadono in tale regione biogeografica;

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, in adempimento dell'articolo 1, comma 1226, della legge 296/2006, integra la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, dettando i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat e:

- all'articolo 6 dispone che la gestione dei siti Natura 2000 spetta alla Regione;
- all'articolo 9 individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione delle misure di conservazione specifiche del pSIC o del SIC e alla eventuale adozione di un piano di gestione del sito medesimo;
- all'articolo 10 disciplina l'iter di approvazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000;

Considerato che le misure di conservazione specifiche:

- hanno carattere di prevalenza rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive, stante la priorità degli obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- nei SIC che ricadono all'interno di aree naturali protette regionali integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti;

Atteso che l'articolo 4 della Direttiva 92/43/CE prevede che lo stato membro provveda a designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione o all'occorrenza dei piani di gestione;

Considerato che dotare i siti della rete Natura 2000 di strumenti di gestione pone la Regione

in linea con gli obblighi comunitari di completamento della fase istitutiva della rete e consente di poter investire i fondi dei programmi comunitari all'interno dei siti Natura 2000;
Atteso che l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2011, n. 2494, con cui sono state approvate, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, le misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2013, n. 546, con cui sono state approvate, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, le misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto necessario procedere ad una revisione formale delle misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia approvate con la deliberazione della Giunta regionale 2494/2011 per le seguenti motivazioni:

- esigenza di coordinamento con le analoghe misure dei SIC della regione biogeografica continentale approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 546/2013;
- adeguamento della misura di conservazione concernente le attività estrattive alle previsioni in materia dell'articolo 21, commi 1 bis e ss, della legge regionale 7/2008, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 15/2012;
- adeguamento della misura di conservazione relativa alla estrazione di inerti alle previsioni in materia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 240/2012;
- aggiornamento del Formulario Standard dei siti Natura 2000 della regione Friuli Venezia Giulia trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 31.08.2012, in forza delle scadenze previste dalla Direttiva Habitat, che ha comportato, tra le altre, l'adozione di una nomenclatura più appropriata per alcune specie in base alla *extended codelist*, la ridefinizione degli ettari di habitat N2000 realmente occupati sul territorio, la riattribuzione di habitat a codici più idonei a seguito di errori interpretativi pregressi;
- comunicazione per le vie brevi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che le misure di conservazione della sopra citata DGR 2494/2011 non erano sufficientemente dettagliate per la trasformazione dei SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia in ZSC;

Vista la nota n. 0033113 del 6 novembre 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che sollecita le Regioni a concludere in tempi brevi il lavoro di predisposizione delle misure di conservazione relative ai siti di propria competenza al fine di poter provvedere all'approvazione dei previsti decreti di designazione delle ZSC;

Atteso che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha più volte comunicato alle Regioni che l'individuazione delle misure di conservazione è strategica per adempiere a quanto previsto dalla Direttiva Habitat, evitando pertanto l'apertura di procedure d'infrazione, nonché per far fronte agli orientamenti comunitari relativi al periodo 2014-2020, in materia di finanziamento di Natura 2000;

Atteso che la revisione formale delle misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia è funzionale alla designazione delle relative ZSC;

Ritenuto necessario, per agevolare la lettura e la comprensione delle misure, sostituire il documento recante "Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia" approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2494/2011 e ritenuto che un tanto, costituendo mero adempimento tecnico, non richieda l'applicazione dell'iter di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2008;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 2007-2013) del Friuli Venezia Giulia approvato, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/2006, dalla Giunta regionale con deliberazione del 22/03/2007, n. 643 e dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

Atteso che, relativamente alle sfide ambientali previste dalla riforma denominata "Health Check della PAC", di cui al regolamento (CE) n. 74/09, la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto prioritaria la sfida "biodiversità" prevedendo all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 2007-2013) del Friuli Venezia Giulia ed in particolare nell'Asse 2 del documento dedicato al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, specifiche misure di sostegno alle imprese agricole per "Indennità Natura 2000", per "Sostegno agli investimenti non produttivi" e apposita a misura per finanziare la stesura dei Piani di gestione dei siti natura 2000;

Atteso che il PSR risulta coerente con l'obiettivo del Programma di sviluppo nazionale (PSN) di rafforzare il ruolo della rete Natura 2000 per la protezione della biodiversità;

Atteso inoltre che il programma POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede interventi collegati alla pianificazione della rete alpina Natura 2000;

Atteso che il citato Programma operativo prevede che, in coerenza con il Quadro strategico nazionale, condizione per l'attuazione degli interventi nelle aree Natura 2000 sia il completamento della pianificazione di settore attraverso la definizione di piani di gestione, ove necessari, o di misure di conservazione e che, al riguardo, il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha adottato un'interpretazione condivisa del criterio di ammissibilità sopra citato, stabilito dal QSN 2007-2013 e dalla Delibera CIPE di attuazione 166/2007, sollecitando le regioni a darne piena attuazione;

Atteso che nell'attuale programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) gli interventi ricadenti in aree Natura 2000 sono finanziabili solo in presenza di misure di conservazione o piani di gestione delle aree medesime e che la futura programmazione adotterà lo stesso principio;

Atteso che i documenti della Commissione europea concernenti gli indirizzi per la programmazione comunitaria dei fondi strutturali e di coesione per il periodo 2014 -2020 pone particolare attenzione alla conservazione ambientale individuando specifici obiettivi finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas, a proteggere l'ambiente ed a promuovere l'utilizzazione razionale delle risorse ;

Atteso che la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) n. COM/(2011) 627/3, in corso di approvazione, prevede che le indennità Natura 2000 siano erogate per compensare, tra gli altri, i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati dall'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli che impongono ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) e pertanto possano finanziare le misure di conservazione specifiche dei siti Natura 2000;

Atteso che l'attuazione delle misure di conservazione specifiche deve essere coerente con l'articolo 4 della Direttiva Habitat e gli articoli 3 e 4 del DPR 357/1997 anche individuando, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva, un quadro di priorità di azioni su scala regionale -Priority Action Framework (PAF)- per l'integrazione del finanziamento della Rete Natura 2000 nella programmazione finanziaria europea 2014-2020;

Preso atto che il documento recante le priorità per la rete regionale Natura 2000 è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con nota del 14 marzo 2013;

Visto il documento recante "Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia", costituente allegato A alla presente deliberazione, elaborato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che si compone dei seguenti documenti: Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia; allegato 1 – cartografia dei siti Natura 2000; allegato 2 – carte degli habitat Natura 2000; allegato 3 – carte di

localizzazione della Misura RE *“Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo”*; allegato 4 – Schede sito-specifiche;

Ritenuto di approvare il documento recante “Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia”, costituente allegato A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce il documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2011, n. 2494;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
La Giunta regionale all’unanimità,

delibera

1. Per le motivazioni espresse in narrativa è approvato il documento recante “Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia”, nel testo costituente allegato A alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’allegato A di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2011, n. 2494.

2. Per le motivazioni espresse in premessa, le misure di conservazione specifiche di cui al punto 1:

- si applicano nei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia;
- hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive;
- integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti nei SIC che ricadono all’interno di aree naturali protette regionali.

3. Alla vigilanza e al controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nel documento tecnico di cui all’allegato A), provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

4. Le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel documento tecnico di cui all’allegato A), sono indicate nell’articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, fatta eccezione per specifiche sanzioni previste da leggi di settore.

5. Idonee misure di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie saranno messe in atto ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7/2008, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997.

6. La struttura regionale competente in materia di biodiversità provvede a trasmettere il documento di cui al punto 1 (Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale adempimento in relazione all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 e ai fini della successiva designazione delle ZSC.

7. La gestione dei siti regionali Natura 2000 spetta alla Regione, ferme restando le competenze attribuite agli organi gestori delle aree protette dalle disposizioni nazionali e regionali.

8. E’ disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE